

N. R.G. 4789/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Seconda Sezione Civile

*(Provvedimento ex art. 221, comma 2 e 4 del d.l. n.34/2020
convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77)*

Il giudice dott.ssa Assunta Canonaco,

visto l'art. 221, comma 2 e 4 del d.l. n.34/2020 convertito
con legge di conversione del 17 luglio 2020 n. 77;

visti, altresì, il decreto del Presidente del Tribunale e il
decreto del Presidente di Sezione emessi in data 20 aprile
2020;

visto il proprio provvedimento con il quale è stato disposto
lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il
deposito telematico di note scritte;

viste le note depositate nei termini assegnati dalle parti, in
data 22.10.2020 e in data 16.10.2020;

visto l'*art.429 cpc*, pronuncia la seguente sentenza,
contenente il dispositivo e la esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione;

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice designato dott. Assunta Canonaco, all'esito della udienza
del 27.10.2020, svolta con le modalità della trattazione scritta ha pronunciato la
seguente



SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4789 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente

TRA

~~ROMA CAPITALE s.p.a. di Roma di Sergio Di Pietro Marco~~

elett.te domiciliata in Roma, via Ugo De Carolis 31 presso lo studio dell'avv. Vito Sola che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso in appello

APPELLANTE

E

ROMA CAPITALE

rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Di Grezia dell'avvocatura capitolina giusta procura generale per atto Notaio Stefano Smargiassi rep. n. 619 del 15 aprile 2019, domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n. 21

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso sent. Giudice di Pace di Roma n. 21545/2018 depositata il 22.06.2018

CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti in data 22 e 16 ottobre 2020 da intendersi integralmente trascritte.

IN FATTO E IN DIRITTO

La società ~~ROMA CAPITALE s.p.a. di Roma di Sergio Di Pietro Marco~~, con ricorso in appello depositato il 22.01.2019, ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 21545/2018, con la quale è stato rigettato il ricorso in opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 92170032717 del 10.10.2017 con cui era ingiunto il pagamento in favore di Roma Capitale di euro 148,47, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art 18 della deliberazione del consiglio comunale n. 105 del 2005- Regolamento comunale per



la gestione dei rifiuti urbani, accertata dagli ispettori Ama nel verbale di accertamento in data 3 dicembre 2012 n. 74120009781.

Con l'odierno gravame l'appellante ha riproposto i medesimi motivi di opposizione già proposti in primo grado, assumendo: 1.l'erroneità della decisione nella parte in cui era stata ritenuta provata la responsabilità della società appellante sulla base del solo verbale di accertamento del personale AMA (che conteneva apprezzamenti e valutazioni prive di fede privilegiata); 2.l'assenza di responsabilità in capo alla società appellante; 3. l'errata applicazione dell'art. 18 della delibera comunale 105/2005 che riguarda fattispecie diverse da quella contestata e sanzionata; 4. la violazione dell'art. 23 della Cost., non essendo la condotta sanzionata riferibile alla società Lamuc 89 snc. Ha chiesto quindi che in riforma della gravata sentenza fosse annullata la determinazione ingiuntiva opposta.

Roma Capitale, costituita in primo grado tramite il funzionario delegato, si è costituita anche nell'odierno giudizio d'appello, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza correttamente motivata.

Deve premettersi che il gravame è tempestivo, atteso che la sentenza gravata è stata depositata il 22.06.2018 e l'atto d'appello depositato il 22.01.2019, nel termine semestrale di cui all'art. 327 cpc, tenuto conto della sospensione feriale.

Nel merito l'appello è fondato.

La sanzione è stata irrogata sulla base di un'unica circostanza, l'accertato conferimento, da parte dei verbalizzanti AMA - sul suolo pubblico, in Roma, via ~~XXXXXXXXXX~~ n. 222, accanto ai contenitori per la raccolta differenziata - di un cartone su cui era affissa l'etichetta intestata alla società appellante (cfr. verbale di accertamento prodotto in primo grado dal Roma Capitale). E' pacifico che quest'ultima società svolga attività di vendita ed assistenza di materiali informatici in un locale sito in Roma , via ~~XXXXXXXXXX~~ 217.



Ancora non è contestato che i contenitori per la raccolta differenziata fossero pubblici, e non privati, e che il conferimento del cartone sia avvenuto “impropriamente” al di fuori dell’apposito cassonetto.

In tale situazione nessun elemento è stato acquisito idoneo a provare che il conferimento improprio sia stato posto in essere dalla società appellante o da personale dalla stessa dipendente e tale circostanza non può quindi ritenersi accertata .

La circostanza che il cartone sia stato conferito dalla società ~~XXXXXXXXXX~~, ad avviso del Tribunale, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, è frutto di una valutazione dei pubblici ufficiali che porta ad escludere che, sul punto, il verbale possa essere assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c. (valenza sussistente, come è noto, solo relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, cfr tra tante Cass. 28068/2017; n. 15108/2010).

Parte appellante ha dedotto che il negozio, ove svolge attività commerciale, è posto dal lato opposto e distante da dove è stato rinvenuto il cartone, precisando che “il negozio... è servito da cassonetti posti proprio di fronte al civico 217”.

Non si può quindi escludere che il conferimento improprio sia avvenuto ad opera di soggetti terzi (ad esempio clienti che dopo avere acquistato la merce nel negozio, abbiano buttato via il cartone).

Ad avviso del Tribunale, manca quindi la prova della ascrivibilità dell’illecito alla società sanzionata.

In conclusione l’appello deve essere accolto e in riforma della gravata sentenza la determinazione ingiuntiva opposta in primo grado deve essere annullata.



Le spese, di entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 37 del 2018 e del valore della domanda (euro 148,47).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:

-in riforma della gravata sentenza, annulla la determinazione ingiuntiva opposta;
-condanna Roma Capitale al pagamento, in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate per il primo grado di giudizio in euro 190,00, oltre euro 43,00 per spese non imponibili e, per il giudizio di secondo grado, in euro 300,00 oltre euro 64,50 per spese non imponibili, oltre, per entrambi i gradi di giudizio, spese forfettarie e accessori come per legge spese.

Così deciso all'udienza del 27.10.2020

Il Giudice

Assunta Canonaco

